



COMUNE DI VILLA LAGARINA
Provincia di Trento

Villa Lagarina, 26/06/2020

OGGETTO: Misure urgenti di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 14 di data 19/03/2020

ORDINANZA N° 28

LA SINDACA

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito del riscontro di casi accertati sul territorio trentino;

Ritenuto che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, è necessario determinare l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", nel testo modificato dal decreto legge 9 marzo 2020 n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19", in base al quale, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica con facoltà, per le medesime, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche al di fuori dei casi elencati all'articolo 1 del decreto de quo;

Richiamato il combinato disposto di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, il quale sancisce che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei casi di estrema necessità e urgenza, il sindaco possa adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 - "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, con il quale, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e l'incremento dei casi, si estendono all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure attuative al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 contenente misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute del 17 marzo 2020, inerente alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 20 marzo 2020 contenente le "Disposizioni relative a misure straordinarie per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Ulteriori misure di contrasto alle forme di assembramento di persone";

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 5, contenente "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 27 marzo 2020 contenente le "Misure straordinarie in materia di contratti pubblici e altre disposizioni in materia di scadenze per adempimenti e di modalità di svolgimento delle sedute di organi collegiali";

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 27 marzo 2020 contenente le "Misure da adottare nell'ambito delle competenze in capo al Dipartimento Protezione Civile e in merito a disposizioni forestali";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020, in attuazione del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 3 aprile 2020 contenente le "Proroga dell'efficacia delle misure provinciali restrittive oltre a disposizioni riguardanti il personale del Corpo provinciale permanente dei Vigili del fuoco e in materia di scadenze per adempimenti";

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 3 aprile 2020 contenente le "Proroga versamenti in materia di entrate tributarie ed extratributarie degli Enti Locali";

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 6 aprile 2020 contenente le "Obbligo di utilizzo della mascherina per l'accesso agli esercizi commerciali e raccomandazione di uso della mascherina per usufruire dei servizi di trasporto pubblico locale";

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 10 aprile 2020 contenente le "Ulteriore ordinanza contingibile-urgente concernente il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale"), nonché disposizioni relative a scadenze, adempimenti, obblighi informativi, procedimenti amministrativi e sanzionatori in materia ambientale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, in attuazione del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 13 aprile 2020 contenente le “Disposizioni relative all'esercizio di attività produttive, all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di utenti e clienti e alla somministrazione di pasti e bevande offerta dagli operatori agrituristici in modalità con consegna a domicilio”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 14 aprile 2020 contenente le “Convenzione per l'individuazione di strutture collettive di assistenza”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 15 aprile 2020 contenente le “Modificazioni, con integrale sostituzione, dell'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 13/04/2020”;

Viste le precisazioni della Sindaca di Villa Lagarina di data 16 aprile 2020 in merito all'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 15/04/2020 e più precisamente agli spostamenti necessari alla cura dell'orto;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 19 aprile 2020 contenente “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e disposizioni sulla riapertura degli esercizi commerciali che vendono al dettaglio abiti per bambini e prodotti di cartoleria”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 25 aprile 2020 contenente “Disposizioni relative a ristorazione e vendita generi alimentari, uso di mascherine, utilizzo piste ciclabili, spostamento genitori con figli minori, coltivazione del terreno per uso agricolo e per autoconsumo da parte di privati cittadini e attività di vendita al dettaglio di piante e fiori”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto i Protocolli Generali per la sicurezza sul lavoro di data 26 e 28 aprile 2020 del Comitato Provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro della Provincia Autonoma di Trento”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 28 aprile 2020 contenente “Disposizioni relative allo svolgimento delle attività motorie consentite”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 28 aprile 2020 contenente “Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni relative allo svolgimento delle attività motorie consentite”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 2 maggio 2020 contenente “Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni provinciali a seguito dell'emanazione del DPCM di data 26 aprile 2020”;

Richiamato l'obbligo di evitare ogni spostamento salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute e la necessità di garantire il rispetto della distanza fisica minima interpersonale di almeno 1 metro prevista dai Decreti Ministeriali;

Richiamata l'ordinanza numero 14 di data 19 marzo 2020 con la quale si sospendevano le attività di commercio al dettaglio su area pubblica sul territorio comunale;

Richiamata l'ordinanza numero 15 di data 23 marzo 2020 con la quale si provvedeva alla chiusura al pubblico di tutti i cimiteri del Comune di Villa Lagarina;

Richiamate tutte le disposizioni emanate a livello nazionale e provinciale fino alla data odierna;

Visti gli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 62 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

ORDINA

Con effetto immediato la revoca dell'ordinanza n. 14 del 19 marzo 2020.

COMUNICA

che devono essere osservate tutte le disposizioni citate in premessa e comunque emanate a livello nazionale e provinciale per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

- di trasmettere la presente ordinanza al Commissariato del Governo e a tutte le forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate;
- di dare notizia dell'adozione del provvedimento a tutti i soggetti interessati e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio online e a mezzo sito internet del Comune.

;

La Sindaca

BARONI ROMINA